



DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 2 DEL 20.04.2021

Il Presidente del Comitato Territoriale FIPAV Abruzzo SUD-EST,

CONSIDERATA l'urgente necessità di modificare le Norme Generali dei Campionati di Serie e di Categoria approvate con delibera del C.T. Abruzzo Sud-Est n.10 del 29.07.2020 per poter recepire i nuovi Campionati indetti dalla Fipav e le nuove indicazioni fornite dalla Federazione stessa;

DELIBERA

L'approvazione del nuovo testo "Norme Generali – Campionati di Serie e di Categoria S.A. 2020-2021" così come da documento allegato.

Manda al Consiglio Territoriale per la ratifica della presente Delibera.

Manda alla Segreteria per la pubblicazione sul sito web istituzionale.

Pescara, 20.04.2021

Il Presidente C.T. Fipav Abruzzo SUD-EST

Mattia Di Gregorio



NORME GENERALI

CAMPIONATI DI SERIE E DI CATEGORIA

S.A. 2020-2021

Approvate con Delibera del C.T. Abruzzo Sud-Est n. 10 del 29/07/2020
Modificate con Delibera del Presidente n. 2 del 20/04/2021



INDICE

1) SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO	4
2) CAMPO DI GARA	6
3) SEDI DI FINALI TERRITORIALI DI SERIE E DI CATEGORIA	7
4) DOVERI DI OSPITALITÀ	8
5) ISCRIZIONE AI CAMPIONATI.....	8
6) GIORNI E ORARI DI GIOCO CONSENTITI.....	9
7) ACCOPPIAMENTI PER FINALI TERRITORIALI.....	10
8) PREMIAZIONI DELLE FINALI TERRITORIALI.....	10
9) RITIRO DAI CAMPIONATI	10
10) MANCATA PARTECIPAZIONE AD UN GARA.....	11
11) RITARDATO INIZIO DI UNA GARA.....	12
12) PUBBLICAZIONE CALENDARI PROVVISORI E DEFINITIVI	12
13) SPOSTAMENTI GARA: MODALITÀ E CONTRIBUTI.....	12
14) COMUNICAZIONE RISULTATI DELLE GARE	14
15) PARTECIPAZIONE CON PIÙ SQUADRE ALLO STESSO CAMPIONATO	14
16) VERSAMENTO ISCRIZIONI E CONTRIBUTI GARA.....	15
17) MANCATI VERSAMENTI DA PARTE DELLE SOCIETÀ – blocco procedura affiliazione s.a. 2021-2022.....	16
18) MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLE MULTE	16
19) ISTANZA AVVERSO IL RISULTATO DELLA GARA.....	16
20) COMUNICATI UFFICIALI	17
21) AUTOMATICITÀ DEI PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA VERSO GLI ATLETI ED ALLENATORI	17
22) ESPULSIONE e/o SQUALIFICA DI UN COMPONENTE LA SQUADRA DURANTE LA GARA ISCRITTO SUL CAMP3 (ALLENATORE - ATLETA - DIRIGENTE - MEDICO - FISIOTERAPISTA) DURANTE LA GARA	20
23) RICORSI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE	20
24) COMUNICAZIONI CON I SODALIZI AFFILIATI	20
25) DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO	20
26) ARBITRO ASSOCIATO	21
27) SEGNAPIUNTI ASSOCIATO	21
28) REFERTO ELETTRONICO	21
29) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SOCIETÀ ALLE GARE.....	21
30) RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE GARE.....	22
31) PALLONI DI GIOCO.....	23
32) OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA SERIE C - D - 1^ E 2^ DIVISIONE	24



33) PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI	25
34) NORMATIVA SUL GIOCATORE LIBERO	26
35) REGOLAMENTAZIONE PER LE PROMOZIONI IN SERIE D 2021-2022	27
36) CESSIONE DEL DIRITTO SPORTIVO DI 1^ DIVISIONE FEMMINILE	27
37) MANCATA ISCRIZIONE AD UN CAMPIONATO DI SERIE NAZIONALE O REGIONALE.....	28
38) TESSERAMENTO DEGLI ALLENATORI DA PARTE DELLE SOCIETÀ	29
39) OBBLIGATORietà DELLA PRESENZA DEGLI ALLENATORI IN PANCHINA	30
40) CASI E MODALITÀ DI RILASCIO DI DEROGHE AGLI ALLENATORI	30
41) TESSERAMENTO ALLENATRICI NEO-MAMME	31
42) UTILIZZO DI MASS MEDIA E SOCIAL NETWORK DA PARTE DEGLI AFFILIATI E DEI TESSERATI .	31
43) UTILIZZO DEI MARCHI “SCUOLA REGIONALE DI PALLAVOLO” E “SCUOLA FEDERALE DI PALLAVOLO”	31
44) UTILIZZO DEL LOGO DELLA FIPAV E DEL C.T. FIPAV ABRUZZO SUD-EST.....	31
45) DISPOSIZIONE FINALE	32



1) SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO

Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2016 tutti gli impianti sportivi dove si svolge qualsiasi tipo di attività sportiva (agonistica, allenamento, promozionale, amatoriale, ecc.) dovranno essere dotati della presenza di un defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo.

Dalla stagione 2017/2018 nei Campionati di Serie C e D e nei Campionati di Serie Territoriale e in tutti i Campionati di Categoria Maschile e Femminile, in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale e in tutti i Tornei e amichevoli autorizzati dalla FIPAV, è obbligatorio per tutta la durata dell'incontro avere a disposizione nell'impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico (DAE) che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e una persona abilitata al suo utilizzo; la società ospitante dovrà farne constatare la presenza agli arbitri. In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole.

Pertanto le società ospitanti di tutte le gare dei Campionati di Serie Regionali e Territoriali e rispettive manifestazioni della Coppa Italia, dovranno compilare on line il Modulo CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri dell'incontro, che successivamente lo alleggeranno agli atti della gara.

Nel momento che viene compilato il CAMP3, dopo aver inserito tutti i dati della gara e lanciata la stampa del Modulo, il sistema proporrà una finestra dove si dovranno caricare i dati richiesti per il Modulo del Servizio di Primo Soccorso (CAMPRISOC); successivamente nello stampare il CAMP3 insieme verrà anche stampato il Modulo CAMPRISOC.

Se al momento della richiesta dei dati da inserire nel Modulo CAMPRISOC on line non viene inserito nulla ovvero solo alcuni dei dati, il Modulo potrà essere completato a mano prima della consegna dei documenti agli Arbitri.

Tale obbligo potrà essere anche assolto con la presenza di un'ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio.

Nel caso di mancanza dell'Ambulanza e/o del defibrillatore e dell'addetto al suo utilizzo la gara non potrà avere inizio fino al loro arrivo; l'attesa potrà essere protratta per trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio della gara e può essere prolungata a discrezione dell'arbitro in base alle motivazioni addotte dalla società ospitante e comunque fino al massimo di un'ora dall'orario previsto per l'inizio della gara.

Terminata l'attesa decisa dagli arbitri, gli stessi chiuderanno il referto di gara e l'incontro non potrà essere disputato; il primo arbitro segnalerà il tutto nelle osservazioni e nel rapporto di gara.

In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole.

Nel caso di ritardato arrivo e comunque nei termini previsti, la società ospitante sarà sanzionata con una multa per il ritardato inizio della gara.

La responsabilità della presenza dell'addetto al defibrillatore rimane in capo alla società ospitante per tutta la durata della gara, così come la stessa società ospitante è responsabile di comunicare all'Arbitro l'eventuale temporanea o definitiva assenza dell'addetto.

In tal caso l'Ufficiale di Gara interromperà la partita e la società ospitante avrà 30 minuti di tempo per reperire un nuovo addetto al defibrillatore. Si precisa che il termine di 30 minuti è da considerare complessivamente nell'arco dell'intera durata della gara, ossia le possibili sospensioni per assenza dell'addetto al defibrillatore,



non possono superare i 30 minuti complessivi.

Nel caso in cui non venga reperito un nuovo addetto, la gara verrà sospesa in via definitiva e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole.

In caso di utilizzo del defibrillatore e quindi in presenza di una situazione di emergenza che riguarda anche il pubblico e non solo gli iscritti al CAMP3, la gara verrà sospesa in via definitiva e il Giudice Sportivo ne disporrà il recupero senza attribuire alcuna sanzione.

Note Importanti

L'addetto all'utilizzo del defibrillatore, purché maggiorenne, e il Medico di Servizio possono essere anche qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3, e quindi anche il dirigente in panchina, l'addetto all'arbitro, il segnapunti, gli allenatori, l'arbitro associato, ecc., purché abilitati alla funzione.

Nel caso di assenza della persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore, questa funzione potrà essere assolta anche da un Medico che ovviamente non dovrà presentare alcuna certificazione di abilitazione.

In relazione all'attesa del defibrillatore e del suo addetto a ridosso dell'orario di inizio delle gare, si precisa che gli Arbitri potranno dare inizio al riscaldamento ufficiale previsto dal protocollo pre-gara soltanto dopo il loro effettivo arrivo, in quanto non

potendo sapere l'ora esatta del loro arrivo al fine di evitare di dover interrompere il riscaldamento ufficiale per poi iniziarlo di nuovo.

Pertanto è ovvio che gli arbitri daranno inizio al riscaldamento ufficiale soltanto dopo il suo effettivo arrivo e quindi questo potrebbe causare un ritardato inizio della gara che verrà poi sanzionato dal Giudice Sportivo.

La presenza di un'ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio, soddisfa ovviamente l'obbligo del defibrillatore; gli operatori sanitari dovranno stazionare all'interno dell'impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.

La persona abilitata per l'utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa certificazione di abilitazione ovviamente non scaduta (anche in fotocopia), e durante la gara dovrà posizionarsi appena fuori dall'area di gioco in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.

Agli operatori dell'ambulanza non va richiesta l'abilitazione all'utilizzo del defibrillatore ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento.

Rispetto a quest'ultimo comma, si evidenziano tre aspetti fondamentali:

le certificazioni di abilitazione possono essere rilasciate da tutti quei soggetti che abbiano ottenuto attraverso l'apposita procedura, il riconoscimento di ente formatore presso le Regioni, ed hanno validità su tutto il territorio italiano.

Per quanto riguarda la validità e durata dei certificati di abilitazione, la Circolare del Ministero della Salute 1142 del 1° febbraio 2018 ha stabilito che l'attività di retraining ogni due anni è da considerarsi obbligatoria, così come statuito dal D.M. del 24 aprile 2013, e pertanto l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario – laico ha durata biennale e dovrà essere rinnovata dopo aver effettuato la prevista attività di retraining. I certificati di abilitazione potranno essere presentati all'arbitro anche in fotocopia.

I Vigili del Fuoco possono essere addetti al defibrillatore senza necessità di mostrare l'abilitazione ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento.



Nel caso la società ospitante non metta a disposizione la persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore e uno degli Ufficiali di Gara designati per l'incontro fosse abilitato all'utilizzo, questi non potrà colmare la mancanza e la gara comunque non potrà avere inizio e la società ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole.

Se gli addetti all'utilizzo al defibrillatore fossero persone iscritte al referto, nel caso dovessero subire la sanzione della espulsione o della squalifica, come da regolamento devono abbandonare il terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e comunque non devono sostare in qualsiasi zona dell'impianto da cui possa avere contatto visivo con

il campo di gioco e non potranno impartire direttive agli atleti in campo, ma ovviamente devono comunque rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria.

Nelle Finali o Fasi che si disputano a concentramento o in sede neutra, il Servizio di primo Soccorso deve essere assicurato dalla società o dal comitato organizzatore e pertanto le società partecipanti non devono presentare il modello CAMPRISOC.

Si rammenta che la presente normativa che disciplina i servizi di primo soccorso è finalizzata alla tutela della salute fisica degli atleti, tesserati in campo e spettatori.

La eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo malfunzionamento e/o la presenza di alcuni componenti scaduti, la mancanza dell'operatore, del medico di servizio o il loro allontanamento anche momentaneo o comunque altre violazioni contrastando con i principi ispiratori della detta normativa, attribuiranno alle società ospitanti oltre alle previste sanzioni sportive, ogni responsabilità penale e civile per quanto di ragione, in caso di incidente con conseguenze sulla incolumità fisica delle persone coinvolte.

Ogni società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per ogni evento lesivo malleverà espressamente la Federazione Italiana Pallavolo e pertanto nessun addebito diretto o indiretto potrà essere attribuito a quest'ultima.

2) CAMPO DI GARA

Tutte le gare dei Campionati Territoriali, di Serie e Categoria, dovranno essere disputate in impianti regolarmente omologati dalla FIPAV. Per omologare l'impianto di gara la società deve versare il relativo diritto di segreteria (€ 52,00) all'organo omologante, che rilascia il verbale di omologa; la società è tenuta ad esibirlo all'arbitro prima di ogni gara.

In caso più squadre della stessa società utilizzino lo stesso impianto, l'omologa viene effettuata dal comitato competente all'organizzazione del campionato di serie maggiore.

Nel caso di impianti utilizzati da più società, ognuna di queste deve versare il previsto diritto di segreteria per l'omologazione del campo.

Il Comitato, per i campionati di sua competenza, dovrà attenersi a quanto disposto dalla delibera del Consiglio Federale del 16 giugno 2012 circa le "misure minime per omologazione campi di gioco per i campionati di Serie e Categoria Regionali e Territoriali" che si riporta di seguito.



CAMPIONATI	ZONE DI RISPETTO (misure in cm)			ALTEZZA SOFFITTO (misure in cm)	TOLLERANZA
	LATERALI	FONDO CAMPO	TOLLERANZA		
Serie C e D	300	300	5%	700	4%
1^ e 2^ Divisione	150	150		600	
3^ Divisione / tutti i campionati di categoria meno U13	120	150		500	
Under 13	100	150		480	

Si ricorda infine che il rilascio della omologazione dei campi di gioco in base ai suddetti requisiti è atto al regolare svolgimento delle gare dal punto di vista sportivo e pertanto l'applicazione di ogni o qualsiasi norma di prevenzione e/o sicurezza (in primis D.Lgs 626/94) previste dalle competenti Autorità in materia di agibilità per Campi Sportivi, Palestre, ecc., con o senza ammissione di pubblico pagante o meno, spetta esclusivamente alle Società o Enti preposti alla cura e/o manutenzione dei complessi ove le manifestazioni sono previste o hanno luogo.

Ogni società dovrà richiedere l'omologazione degli impianti attraverso il portale FIPAV ON-LINE.

Le società hanno l'obbligo di disputare le gare in un campo nell'ambito del proprio Comitato Territoriale FIPAV o, per comprovata carenza di impianti, in comuni limitrofi di altro Comitato Territoriale, previa autorizzazione dell'organismo competente all'organizzazione del Campionato interessato.

Invece nel caso di società che vogliano disputare le gare di un determinato Campionato in un comune di un Comitato Territoriale contiguo a quello di appartenenza non per carenza di impianti ma per loro scelta causata da problemi logistici e/o geografici, dovranno allegare alla relativa richiesta adeguatamente motivata il parere dell'organo competente all'organizzazione del Campionato interessato, dei due Comitati Territoriali interessati e del proprio Comitato Regionale o dei due Comitati Regionali interessati nel caso il Comitato Territoriale contiguo appartenga ad altra Regione.

Tale richiesta andrà prodotta all'atto dell'iscrizione ai campionati interessati, ovvero in sede di domanda di acquisizione di diritti sportivi – assorbimento o fusione tra società.

Nel caso di parere negativo anche di uno solo dei soggetti suddetti, la decisione finale spetta al Consiglio Federale.

Per tutto quanto non previsto si rimanda all'art. 14 del Regolamento Gare.

3) SEDI DI FINALI TERRITORIALI DI SERIE E DI CATEGORIA

Per finali territoriali si intendono:

- ~~Finale in gara unica per l'assegnazione del titolo;~~
- ~~Giornata con semifinali al mattino e finali al pomeriggio;~~
- ~~Concentramento che assegna il titolo di campione territoriale.~~

~~Il sodalizio che richiede l'assegnazione dell'organizzazione di una finale territoriale dovrà garantire quanto segue:~~

- ~~A) FINALI UNDER 13, UNDER 15, UNDER 17, UNDER 19 e PRIMA DIVISIONE~~

- ~~1. Campo di gara regolarmente omologato per il relativo campionato, con le seguenti caratteristiche:~~
- ~~2. Capienza spettatori di almeno 100 persone (posti a sedere + posti in piedi);~~
- ~~3. Presenza di bagni pubblici accessibili agli spettatori.~~
- ~~4. Presenza di impianto audio per stacchi musicali;~~
- ~~5. Microfono e speaker per presentazione delle gare, starting player e premiazioni;~~
- ~~6. Defibrillatore semiautomatico e relativo addetto, presente sul terreno di gioco almeno 30 minuti prima l'inizio di ogni gara;~~
- ~~7. Palloni da gioco e palloni da riscaldamento di numero sufficiente per n. 2 squadre;~~
- ~~8. Segnapunti per le gare;~~
- ~~9. Acqua per gli atleti.~~

~~B) FINALI TERZA DIVISIONE UNDER 14, TERZA DIVISIONE UNDER 16 e TERZA DIVISIONE UNDER 18, SECONDA DIVISIONE~~

- ~~1. Campo di gara regolarmente omologato per il relativo campionato, con una capienza spettatori di almeno 40 persone (posti a sedere + posti in piedi);~~
- ~~2. Defibrillatore semiautomatico e relativo addetto, presente sul terreno di gioco almeno 30 minuti prima l'inizio di ogni gara;~~
- ~~3. Palloni da gioco e palloni da riscaldamento di numero sufficiente per n. 2 squadre;~~
- ~~4. Segnapunti per le gare;~~
- ~~5. Acqua per gli atleti.~~

~~All'atto della richiesta di assegnazione, ciascun sodalizio si impegna a garantire i suddetti requisiti e, in caso di riscontrata inottemperanza, saranno sanzionati dal Giudice Sportivo Territoriale con sanzioni pecuniarie progressive in considerazione della gravità dell'inadempimento.~~

~~Il sodalizio che, dopo l'assegnazione della Finale, dovesse per qualsiasi motivo rinunciare all'organizzazione, sarà sanzionato dal Giudice Sportivo Territoriale con una sanzione pecuniaria pari ad € 300,00.~~

Tutte le finali territoriali dei campionati di categoria e delle Coppe di Divisione saranno ospitate dalla squadra meglio classificata nella fase in corso o in quella precedente (anche applicando il criterio della classifica avulsa se necessario).

4) DOVERI DI OSPITALITÀ

Secondo quanto previsto dalle leggi in vigore, gli Affiliati sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico nei campi di gioco, della tutela degli Ufficiali di Gara, dei Dirigenti Federali e delle squadre ospitate prima, durante e dopo l'incontro, dal loro arrivo nei pressi dell'impianto e fino alla loro partenza dalla zona sede dell'impianto.

Il campo di gara dovrà essere a disposizione delle squadre almeno 30 minuti prima dell'orario previsto per l'inizio dell'incontro.

5) ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

Le iscrizioni ai campionati (di serie, di categoria e promozionali) indetti dal C.T. Fipav Abruzzo Sud-Est dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il portale Fipav On-Line.

Non è necessario trasmettere i relativi moduli d'iscrizione al Comitato, né mezzo posta né mezzo e-mail.

Le società che intendano usufruire di eventuali benefici previsti dalle indizioni dei singoli campionati (es. “squadre giovani”), sono obbligate a specificarlo nel modulo d’iscrizione, pena la decadenza dal beneficio stesso; la condizione richiesta per il beneficio deve sussistere per tutta la durata del campionato, senza eccezione alcuna, pena la revoca.

Non è possibile indicare nelle iscrizioni giorni e/o orari di gioco diversi da quelli previsti per ogni singolo campionato; in caso di inottemperanza, la COGT fisserà le gare d’ufficio secondo quanto previsto dall’art. 6 che segue.

6) GIORNI E ORARI DI GIOCO CONSENTITI

Tutte le gare dei campionati territoriali dovranno essere disputate sulla base delle seguenti indicazioni:

Campionato	Giorni	Orari
1^A Divisione Maschile	Sabato	17.00 – 21.00
	Domenica	17.00 – 20.00
1^A Divisione Femminile	Sabato	17.00 – 21.00
	Domenica	17.00 – 20.00
2^A Divisione Femminile	Sabato	17.00 – 21.00
	Domenica	17.00 – 20.00
3^A Divisione Femminile Under 18	Sabato	17.00 – 21.00
	Domenica	09.30 – 11.30 / 17.00 – 20.00
3^A Divisione Femminile Under 16	Mercoledì	17.30 – 19.30
	Giovedì	17.30 – 19.30
	Venerdì	17.30 – 19.30
3^A Divisione Femminile Under 14	Mercoledì	17.00 – 19.00
	Giovedì	17.00 – 19.00
	Venerdì	17.00 – 19.00
Coppa di Divisione M/F	Sabato	17.00 – 21.00
	Domenica	16.00 – 21.00
Under 19 Femminile	Lunedì	17.30 – 20.30
	Martedì	17.30 – 20.30
Under 17 Femminile	Mercoledì	17.30 – 20.30
	Giovedì	17.30 – 20.30
Under 15 Femminile	Domenica	09.30 – 11.30
	Lunedì	17.00 – 19.00
Under 13 Femminile	Lunedì	17.00 – 19.00
	Martedì	17.00 – 19.00
	Mercoledì	17.00 – 19.00
	Giovedì	17.00 – 19.00
	Venerdì	17.00 – 19.00
	Domenica	09.30 – 11.30
Under 13 Maschile 6vs6	Lunedì	17.00 – 19.00
	Martedì	17.00 – 19.00
	Mercoledì	17.00 – 19.00
	Giovedì	17.00 – 19.00
	Venerdì	17.00 – 19.00



	Domenica	09.30 – 11.30
Under 13 Maschile 3vs3	Domenica	09.30 – 11.30

Eventuali deroghe ai giorni e/o agli orari di gioco consentiti saranno accordate esclusivamente con il consenso della squadra ospite **o per insindacabile decisione della Commissione Gara laddove sussistano particolari esigenze correlate all'emergenza pandemica.**

Le gare potranno essere fissate con un intervallo minimo di ~~2 ore~~ **90 minuti** rispetto ad altra gara precedente sullo stesso impianto.

~~Laddove la gara precedente si disputi con la formula dei 3 set obbligatori, l'intervallo è ridotto a 1 ora e 30 minuti.~~

~~Gli orari delle Finali Territoriali sono stabiliti d'ufficio dalla Commissione Gare e non possono essere modificati anche in caso di accordo tra tutte le società: i commissari di campo e gli ufficiali di gara, pertanto, non potranno autorizzare alcuna modifica.~~

~~In casi eccezionali dovuti all'eccessivo protrarsi delle gare precedenti, la Commissione Gare potrà autorizzare, a suo insindacabile giudizio, esclusivamente un breve posticipo delle gare di Finale.~~

7) ACCOPPIAMENTI PER FINALI TERRITORIALI

Laddove non sia diversamente stabilito dalle formule dei singoli campionati e sia necessario procedere alla composizione dei gironi delle finali o agli accoppiamenti delle semifinali, si procederà mediante sorteggio.

Sarà altresì sorteggiato l'ordine delle gare; tale ordine non potrà subire alcuna variazione, anche in caso di accordo tra tutte le società interessate.

8) PREMIAZIONI DELLE FINALI TERRITORIALI

~~Laddove non diversamente previsto dalle singole comunicazioni inerenti le finali territoriali, le squadre 1^a e 2^a classificate, ed anche la 3^a qualora sia preventivamente comunicato dalla COGT, dovranno obbligatoriamente partecipare alla cerimonia di premiazione che si svolgerà al termine della gara.~~

~~Per i titoli o trofei assegnati non all'esito di una finale sarà cura della COGT comunicare alle società giorno e ora delle premiazioni.~~

~~In ogni caso l'assenza di una squadra alla cerimonia di premiazione sarà sanzionata con una multa pari ad € 80,00.~~

9) RITIRO DAI CAMPIONATI

Le società che si ritirano dai campionati saranno così sanzionate:

- Prima della pubblicazione del calendario provvisorio:
 - Campionati di serie: incameramento del contributo di iscrizione;
 - Campionati di categoria: incameramento del contributo di iscrizione.
- Dopo la pubblicazione del calendario provvisorio:
 - ~~○ Prima e Seconda Divisione: incameramento del contributo di iscrizione e multa di € 200,00;~~
 - Coppe di Divisione: incameramento del contributo di iscrizione e multa di € 50,00;**

- Under 19, Under 17, Under 15, Under 13 6v6, Under 13 3v3: incameramento del contributo di iscrizione e multa di € ~~100,00~~ 40,00;
- ~~○ Under 13 6vs6, Under 13 3vs3, Terza Divisione Under 14, Terza Divisione Under 16 e Terza Divisione Under 18: incameramento del contributo di iscrizione e multa di € 50,00.~~

~~Per il ritiro dal campionato di Prima Divisione Femminile è in ogni caso prevista anche la retrocessione al campionato inferiore.~~

La società che dovesse rinunciare alla partecipazione ad una Finale Territoriale (finale in gara unica per l'assegnazione del titolo o della coppa, giornata con semifinali al mattino e finali al pomeriggio o concentramento che assegna il titolo di campione territoriale o la coppa) sarà sanzionata, in aggiunta a quanto già sopra previsto:

- ~~○ Prima e Seconda Divisione: multa di € 300,00;~~
- Coppe di Divisione: multa di € 50,00;
- Under 19, Under 17, Under 15 Under 13 6vs6, Under 13 3vs3: multa di € ~~200,00~~ 50,00;
- ~~○ Terza Divisione Under 14, Terza Divisione Under 16, Terza Divisione Under 18, Under 13 6vs6, Under 13 3vs3: multa di € 100,00.~~

10) MANCATA PARTECIPAZIONE AD UN GARA

La mancata partecipazione ad una gara comporta:

- la perdita della gara con il punteggio più sfavorevole;
- n. 3 punti di penalizzazione in classifica;
- la multa pari ad € 40,00;
- ~~• la multa pari ad € 100,00 per i campionati di serie ed € 50,00 per i campionati di categoria.~~

Nel caso in cui una società rinunci alla gara e lo comunichi in tempo utile tale da non creare disagio all'altra squadra e agli ufficiali di gara, dette sanzioni saranno ridotte nella misura del 30%.

Nel caso in cui la società dovesse documentare che la mancata partecipazione alla gara sia da ascrivere a conseguenze dell'attuale situazione pandemica (fatta eccezione per quanto già previsto dal protocollo COVID), la società sarà sanzionata esclusivamente con la perdita della gara con il punteggio più sfavorevole.

E' comunque fortemente raccomandato alle associazioni di collaborare al fine di individuare ogni soluzione possibile per permettere la disputa delle gare; ad esempio: inversioni di campo, disputa di gare di andata e ritorno nella stessa giornata, partecipazione alle gare anche con atleti di altri gruppi squadra della medesima società. Tali circostanze saranno valutate dalla Commissione Gare e dal Giudice Sportivo Territoriale ai fini della valutazione sulle sanzioni di cui sopra.

Alla seconda rinuncia la società sarà esclusa dal campionato, retrocessa nel campionato immediatamente inferiore (ove previsto) e sanzionata con la multa pari a € 80,00 ad € 200,00 per i campionati di serie ed € 100,00 per i campionati di categoria.

~~Tutti gli importi di cui sopra saranno ulteriormente ridotti nella misura del 50% nei campionati di Terza Divisione Under 14, Terza Divisione Under 16, Terza Divisione Under 18, Under 13 6vs6 e Under 13 3vs3.~~



11) RITARDATO INIZIO DI UNA GARA

La società che causerà ritardo nell'inizio di una gara sarà così sanzionata:

- fino a 15 minuti: multa di € 10,00;
- da 16 a 30 minuti: multa di € 25,00;
- oltre 30 minuti: multa di € 40,00.

La società che causerà ritardo nell'inizio di una Finale Territoriale (finale in gara unica per l'assegnazione del titolo o della coppa, giornata con semifinali al mattino e finali al pomeriggio o concentrazione che assegna il titolo di campione territoriale o la coppa) sarà sanzionata con una multa pari a 3 volte gli importi in precedenza indicati.

Nel caso in cui la società dovesse documentare che il ritardo sia da ascrivere a conseguenze dell'attuale situazione pandemica (fatta eccezione per quanto già previsto dal protocollo COVID), la società non sarà sanzionata.

12) PUBBLICAZIONE CALENDARI PROVVISORI E DEFINITIVI

~~Salvo casi eccezionali (che comunque saranno tempestivamente comunicati), la Commissione Gare osserverà le seguenti disposizioni:~~

- ~~• tra la pubblicazione del calendario provvisorio e la pubblicazione del calendario definitivo sarà garantito un lasso temporale di almeno 7 giorni;~~
- ~~• tra la pubblicazione del calendario definitivo e l'inizio delle gare sarà garantito un lasso temporale di almeno 7 giorni.~~

~~I termini di cui sopra potranno subire riduzioni per le fasi dei campionati successive alla prima.~~

13) SPOSTAMENTI GARA: MODALITÀ E CONTRIBUTI

Le richieste di spostamento gara al calendario provvisorio non prevedono il versamento di alcun contributo e non necessitano del consenso dell'altra società, a condizione che:

- Non sia variata la settimana di gioco;
- Il giorno e l'orario di gioco sia tra quelli previsti dalle indizioni dei rispettivi campionati.

In caso contrario, sarà onere della società richiedente ottenere preventivamente dalla squadra avversaria il consenso: tale consenso dovrà essere indicato nelle "note" all'atto della richiesta formalizzata su Fipav On-Line. Si ricorda che è possibile richiedere liberamente (con i limiti di cui sopra) esclusivamente variazioni alle proprie gare casalinghe.

Variazione della data e/o dalla mattina al pomeriggio (o viceversa)

Le richieste di spostamento gara al calendario definitivo saranno così disciplinate:

- fino a 12 giorni prima della gara: accordo tra le società e nessun versamento;
- dagli 11 ai 5 giorni prima della gara: accordo tra le società e versamento di € 15,00;
- dai 4 giorni e fino alle ore 12.00 del giorno antecedente la gara: accordo tra le società e versamento di € 25,00.

Variazione dell'orario

Le richieste di spostamento gara al calendario definitivo saranno così disciplinate:

- fino a 12 giorni prima della gara: accordo tra le società;



- dagli 11 ai 5 giorni prima della gara: accordo tra le società e versamento di € 5,00;
- dai 4 giorni e fino alle ore 12.00 del giorno antecedente la gara: accordo tra le società e versamento di € 15,00.

Saranno concessi con l'accordo tra le società anticipi o posticipi orari di massimo 60 minuti senza il versamento del contributo spostamento.

Saranno concesse sostituzioni del campo di gioco che non sia distante più di 25 Km da quello previsto in calendario, senza l'accordo tra le società e senza il versamento del contributo.

Per i soli Campionati U13/M 3vs3, U13/M 6vs6 e U13/F tutti gli spostamenti gara saranno gratuiti, fatto salvo il preventivo accordo tra le società interessate e l'autorizzazione della Commissione Organizzativa Gare.

Quanto sopra ad eccezione di richieste per concomitanza di atleti partecipanti alle fasi finali (gare di semifinale e finale) Territoriali, Regionali e Nazionali dei Campionati di Categoria, elezioni elettive politiche (nel caso in cui la struttura di gioco sia annessa nell'edificio adibito a seggi elettorali), eccezionali eventi atmosferici e a discrezione della COGT per attività del CR FIPAV Abruzzo. Anche le richieste di spostamento dovute alle cause di cui sopra, andranno effettuate tempestivamente e comunque non oltre 24H dalla conoscenza o conoscibilità dell'evento impeditivo.

Le richieste di spostamento andranno inserite sul portale Fipav On-Line e accettate, con la stessa modalità, dall'altra squadra; la società richiedente potrà inserire nelle "note" l'eventuale accordo dell'altra società, in modo tale da velocizzare la procedura di autorizzazione.

Importante: le gare si intenderanno variate solo a seguito dell'autorizzazione della COGT; pertanto, il solo atto della "richiesta" non esonera le squadre dalla partecipazione all'incontro.

Ai fini dell'autorizzazione delle richieste di spostamento e della quantificazione del contributo, si precisa che le richieste saranno evase solo quando "accettate da entrambe le società attraverso la procedura on-line" oppure quando la società richiedente "abbia indicato nelle note l'accordo già raggiunto con l'altra società".

Il contributo di spostamento sarà addebitato alla società che effettuerà la richiesta di variazione on-line.

Ulteriori disposizioni valide sia per le variazioni al provvisorio che al definitivo:

- ~~tutte le gare del girone di andata dovranno essere disputate prima dell'inizio del girone di ritorno;~~
- ~~tutte le gare delle "ultime due giornate di ogni fase" potranno solo essere anticipate.~~

Nel caso in cui la società dovesse documentare che lo spostamento sia da ascrivere a conseguenze dell'attuale situazione pandemica (fatta eccezione per quanto già previsto dal protocollo COVID), alla società non sarà addebitato il contributo per lo spostamento, PURCHE' LA RICHIESTA SIA TEMPESTIVA RISPETTO ALL'INSORGENZA DELLA RELATIVA CAUSA DI SPOSTAMENTO.

E' comunque fortemente raccomandato alle associazioni di collaborare al fine di individuare ogni soluzione possibile per permettere la disputa delle gare nei giorni indicati; ad esempio: inversioni di campo, disputa di gare di andata e ritorno nella stessa giornata, partecipazione alle gare anche con atleti di altri gruppi squadra della medesima società. Tali circostanze saranno valutate dalla Commissione Gare e dal Giudice Sportivo Territoriale ai fini della valutazione sulle sanzioni di cui sopra.

14) COMUNICAZIONE RISULTATI DELLE GARE

La società ospitante sarà responsabile della comunicazione alla COGT del risultato delle gare (completo di parziali) per le quali non sia prevista la designazione di ufficiali di gara.

Il risultato dovrà essere inviato mezzo SMS secondo la procedura prevista dal software Fipav On-Line (entro le ore 23.59 del giorno di disputa della gara, pena la non accettazione da parte del sistema) oppure, in caso di problemi, trasmesso mezzo e-mail entro e non oltre 2 giorni dalla disputa della gara (indicando in modo corretto serie, numero gara, squadre e risultato completo di parziali – vedi "Vademecum sulla procedura operativa per la comunicazione dei risultati").

Non sarà necessario trasmettere copia del referto e dei Camp3: gli stessi dovranno essere conservati a cura delle società ospitanti e trasmessi solo a richiesta del Comitato. Saranno consegnati tutti insieme al termine della stagione agonistica.

Laddove il risultato della gara non sia pervenuto in tempo utile per l'omologazione della gara con il Comunicato Ufficiale, la società ospitante sarà sanzionata con una multa pari ad € 5,00.

La società ospite è comunque onerata di conservare il risultato della gara in quanto, in caso di inottemperanza della società ospitante, la COGT provvederà a richiedere il risultato anche alla società ospite: laddove anch'essa non fosse in grado di fornire il risultato, il Giudice Sportivo, con il Comunicato Ufficiale successivo, disporrà che entrambe le squadre siano considerate "perdenti con il peggior punteggio".

(Tale disposizione si rende necessaria in quanto la COGT deve garantire il regolare svolgimento del campionato e non appare congruo assegnare la vittoria d'ufficio alla società ospite poiché, in tal caso, ne risulterebbe inficiata la classifica finale)

15) PARTECIPAZIONE CON PIÙ SQUADRE ALLO STESSO CAMPIONATO

Nel caso in cui un sodalizio partecipi con più squadre allo stesso campionato, lo stesso dovrà avere cura di conservare apposti elenchi separati degli atleti che compongono ciascuna squadra.

Non sarà necessario trasmettere tale elenco al Comitato ma dovrà essere conservato ed esibito a richiesta.

Gli elenchi non possono subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una delle squadre, ad eccezione dell'inserimento di:

- atleti di primo tesseramento;
- atleti trasferiti da altra società;
- atleti della società, pur non di primo tesseramento, che non siano mai stati presenti agli incontri con alcuna delle squadre.

In caso di inottemperanza alle disposizioni che precedono, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- Una squadra iscrive a referto un atleta appartenente all'altra squadra della stessa società, ma non prende parte all'incontro (ovvero non scende in campo); la squadra sarà sanzionata come segue:
 - Multa pari ad € 30,00 per i campionati di categoria;
 - Multa pari ad € 70,00 per i campionati di serie.
- Una squadra iscrive a referto un atleta appartenente all'altra squadra della stessa società e lo stesso prende parte all'incontro (ovvero scende in campo); la squadra sarà sanzionata come segue:



- Perdita dell'incontro con il peggior punteggio (0-3, 0/25 – 0/25 – 0/25);
- N. 3 punti di penalizzazione in classifica;
- Multa pari a:
 - € 100,00 per i campionati di categoria;
 - € 200,00 per i campionati di serie.

Si osserveranno altresì le seguenti disposizioni:

- La COGT nel formare i gironi eliminatori deve, ove possibile, inserire le squadre della stessa società in gironi diversi;
- Una società non può accedere alla fase interterritoriale e/o regionale con più di una squadra (la limitazione riferita alla fase interterritoriale non si applica ove il girone sia organizzato, sin dall'inizio, a carattere interterritoriale);
- La società che accede alla fase interterritoriale e/o regionale può utilizzare i propri atleti a prescindere dalla precedente composizione degli elenchi.
- In considerazione del fatto che il Comitato non dispone di strumenti informatici idonei al controllo sistematico dei partecipanti ai diversi campionati, sarà onere della società interessata segnalare alla Commissione Gare la presunta violazione di tali disposizioni da parte della squadra avversaria. La segnalazione dovrà pervenire entro e non oltre le 48H dalla disputa della gara e dovrà altresì contenere i riferimenti degli atleti (nominativi o numero di maglia con cui hanno preso parte alla gara) che si presume abbiano violato le norme.

16) VERSAMENTO ISCRIZIONI E CONTRIBUTI GARA

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati, entro le relative scadenze, esclusivamente come segue:

Bonifico Bancario

Federazione Italiana Pallavolo – C.T. Abruzzo Sud-Est
IBAN: IT 38 I 07601 15400 000015270655

Bollettino postale

Federazione Italiana Pallavolo – C.T. Abruzzo Sud-Est
Via San Camillo De Lellis n. 132 – Chieti
c/c n. 15270655

Ogni sodalizio potrà generare i bollettini precompilati direttamente dal portale Fipav On-Line; laddove non venisse utilizzato tale sistema, la causale (del versamento o del bonifico) dovrà sempre contenere la denominazione della società e la causale del versamento.

Sono accettati anche pagamenti cumulativi solo ove "dettagliatamente" specificate le voci pagate.

I contributi di iscrizione dovranno essere versati al momento dell'iscrizione della squadra al relativo campionato.

I contributi gara potranno essere pagati in due soluzioni, prima dell'inizio della relativa fase (girone di andata e ritorno). Con esclusivo riferimento ai campionati di serie maschile e femminile (ad esclusione della 3^a Div/F), i contributi gara potranno essere rateizzati in n. 4 versamenti.

In ogni caso le modalità e gli importi dei contributi saranno precisati contestualmente alla pubblicazione dei calendari definitivi di ogni campionato.



Tutti i pagamenti dovranno essere obbligatoriamente registrati nella sezione “contributi” del portale Fipav On-Line.

Non è necessario presentare agli Ufficiali di Gara le copie dei versamenti effettuati per i contributi gara, né indicarne gli estremi nei Camp3.

Se una società dovesse maturare durante il corso della stagione un debito nei confronti del Comitato Territoriale che superi i € 400,00, sarà inibita alla società morosa la partecipazione a tutti i campionati in corso di svolgimento (con applicazione della sconfitta con il punteggio sfavorevole e tre punti di penalizzazione in classifica fino alla regolarizzazione della posizione).

17) MANCATI VERSAMENTI DA PARTE DELLE SOCIETÀ – blocco procedura affiliazione s.a. 2021-2022

Le società che non hanno provveduto a corrispondere al Comitato gli importi relativi a tasse, contributi, multe, ecc. per la stagione sportiva 2020-2021, non potranno rinnovare l'affiliazione per la stagione sportiva 2020-2021. Per procedere al rinnovo dell'affiliazione è necessario che le società corrispondano quanto dovuto, provvedendo ad inviare copia della ricevuta.

Al termine delle verifiche contabili, se non sarà riscontrato alcun saldo passivo del sodalizio, si provvederà a rimuovere il blocco al tesseramento per permettere alle società di procedere on-line al rinnovo dell'affiliazione.

Inoltre sarà attivo il blocco del Rinnovo del tesseramento degli atleti per quelle società che non hanno provveduto all'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI.

18) MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLE MULTE

Ogni sodalizio sarà tenuto a saldare le multe con cadenza mensile, a seguito di apposita comunicazione della Segreteria, ed entro e non oltre giorni 10 dal suo ricevimento.

~~In caso di ritardato pagamento sarà applicata una maggiorazione pari al 25%; perdurando l'inadempimento, trascorsi ulteriori giorni 10, sarà applicata un'ulteriore maggiorazione pari al 50% della sanzione originaria. La società che non sia in regola con il pagamento di multe e contributi gara non avrà diritto alla partecipazione alle fasi regionali e nazionali dei campionati di categoria e, pertanto, perderà il diritto di acquisire il relativo titolo a livello territoriale.~~

L'inadempimento protratto oltre quanto sopra previsto, costituisce causa ostativa all'affiliazione dell'associato nell'anno sportivo successivo ai sensi dell'art. 58 del Regolamento Giurisdizionale.

19) ISTANZA AVVERSO IL RISULTATO DELLA GARA

Si ricorda che gli Ufficiali di gara non sono tenuti a comunicare ai sodalizi le modalità di presentazione dei ricorsi né, tantomeno, a conoscere l'importo della tassa di istanza.

1. L'istanza può essere proposta dalla sola società che si ritenga danneggiata e la cui squadra abbia partecipato alla gara.
2. Con l'istanza possono essere fatti valere tutti i motivi che secondo i Regolamenti della FIPAV o le Regole di Gioco impediscono l'omologa della gara con il risultato verificatosi nel campo.
3. A pena di inammissibilità, l'istanza deve essere preannunciata dal capitano della squadra al primo arbitro, verbalmente, al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione. Il primo arbitro è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio nel referto ed il capitano della squadra ha diritto di accertare l'avvenuta annotazione. In difetto di questa annotazione l'istanza è inammissibile.

4. Sempre a pena d'inammissibilità, entro quindici minuti dalla conclusione della gara, l'istanza deve essere confermata per iscritto dal capitano o da un dirigente del sodalizio al primo arbitro.
5. L'istanza è inammissibile se la squadra non abbia portato a termine la partita per ritiro dal terreno di gioco.
6. A pena di inammissibilità, l'istanza, unitamente ai motivi, deve essere inoltrata entro ventiquattro ore dalla conclusione della gara all'affiliato avversario e, affinché possano tenerne conto in sede di omologazione, al Giudice Sportivo Territoriale. Contro l'omologazione è ammesso reclamo d'urgenza presso la Corte Sportiva di Appello.
7. I termini stabili nei commi precedenti sono perentori.

Gli Ufficiali di gara non potranno accettare qualsiasi tipo di versamento di somme sia in denaro sia in assegni, in quanto è abolito il versamento della tassa d'istanza nelle mani del 1° arbitro.

La società proponente l'istanza deve versare la prescritta tassa a mezzo bollettino postale o bonifico bancario intestato alla Federazione Italiana Pallavolo - Comitato Territoriale Abruzzo Sud-Est e deve allegare la relativa attestazione in originale, a pena di inammissibilità, alla raccomandata che la stessa società deve inviare al Giudice Sportivo Territoriale (c/o C.T. Fipav Abruzzo Sud-Est, via San Camillo de Lellis n. 132, 66100 – Chieti) entro le ventiquattro ore del giorno feriale immediatamente successivo. Nella stessa missiva si dovrà allegare anche la prova dell'avvenuta spedizione anche all'altro Sodalizio. In ogni caso si consiglia di anticipare la documentazione via e-mail.

Contributi accesso ai Servizi di Giustizia Sportiva

Si informa che in base al Nuovo Regolamento Giurisdizionale i contributi per l'accesso ai Servizi di Giustizia Sportiva non saranno restituiti anche in caso di accoglimento del ricorso.

Si ricordano gli importi da versare:

- reclamo al Giudice Sportivo Territoriale € 50,00.

20) COMUNICATI UFFICIALI

L'affissione all'Albo Federale on-line (consultabile sul sito del Comitato www.fipavabruzzosudest.it) dei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale costituisce la sola notifica ufficiale dei Comunicati Ufficiali; l'invio mezzo posta elettronica ai sodalizi affiliati costituisce mera "cortesia" e l'omesso invio/ricezione non costituisce motivo di inefficacia dei provvedimenti contenuti.

I Comunicati Ufficiali, salvo diverse esigenze del Comitato, saranno pubblicati ogni giovedì sera; in ogni caso, i provvedimenti acquisteranno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.

21) AUTOMATICITÀ DEI PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA VERSO GLI ATLETI ED ALLENATORI

Per le sanzioni di squalifica verso gli atleti e gli allenatori, comminate a seguito di sommatoria di cartellini gialli e rossi sanzionati dagli Arbitri durante le gare ai tesserati che tengono comportamenti non corretti, si applica l'art. 110 del Regolamento Giurisdizionale.

Questa è la scala dei provvedimenti che possono essere adottati durante lo svolgimento di una gara:

Avvertimento: cartellino GIALLO

Sanzione: nessuna.

Penalizzazione: cartellino ROSSO

Sanzione: punto e servizio alla squadra avversaria.

Espulsione: cartellini GIALLO e ROSSO mostrati insieme con la stessa mano

Sanzione: l'atleta sanzionato non può giocare per la restante parte del set.

Squalifica: cartellini GIALLO e ROSSO mostrati separati con due mani

Sanzione: l'atleta sanzionato non può giocare per il resto della gara.

Queste sanzioni inflitte dall'arbitro durante la gara sono commutate, in sede di omologa, nelle seguenti penalità che saranno sommate durante lo svolgimento del campionato (play off compresi):

- nessuna penalità in caso di avvertimento (cartellino giallo);
- 2 penalità in caso di penalizzazione (cartellino rosso),
- 3 penalità in caso di espulsione (cartellini giallo e rosso mostrati insieme con la stessa mano);
- 4 penalità in caso di squalifica (cartellini giallo e rosso mostrati separati con due mani).

Le sanzioni saranno aggravate di n. 1 penalità se comminate a carico del capitano della squadra.

A seguito delle penalità raggiunte da un atleta o da un allenatore, si determina automaticamente la gerarchia delle seguenti sanzioni:

- ammonizione alla seconda penalità;
- ammonizione con diffida alla terza penalità;
- una giornata di squalifica alla quarta penalità;
- ammonizione alla quinta penalità;
- ammonizione con diffida alla sesta penalità;
- una giornata di squalifica alla settima penalità;
- ammonizione alla ottava penalità;
- ammonizione con diffida alla nona penalità;
- una giornata di squalifica alla decima penalità;
- ammonizione con diffida alla undicesima penalità;
- una giornata di squalifica alla dodicesima penalità;
- una giornata di squalifica per ogni penalità oltre la dodicesima.

Nel caso un atleta o un allenatore siano sanzionati dall'arbitro durante la gara con i cartellini giallo e rosso mostrati separati con due mani (squalifica), il Giudice Sportivo, in sede di omologa può infliggere al tesserato sospensioni a tempo ovvero giornate di squalifica in base alla gravità del fatto commesso; nella tabella delle penalità del tesserato saranno aggiunte quattro penalità che, comunque, non faranno scattare ulteriori sanzioni.

Per comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti da atleti o allenatori dopo lo svolgimento effettivo delle gare, il Giudice Sportivo giudica indipendentemente dalla situazione delle penalità accumulate dal tesserato fino a quel momento. Qualora ritenga di dover infliggere una sospensione a tempo ovvero una o più giornate di squalifica, la tabella delle penalità sarà aumentata di 4 penalità che non faranno scattare ulteriori sanzioni; in caso di comportamenti meno gravi, il Giudice Sportivo può infliggere 1, 2 o 3 penalità che sommate a quelle sino allora raggiunte determineranno l'effettiva sanzione.

Precisazioni

- nel caso di un atleta o allenatore a cui vengono sanzionati provvedimenti diversi e successivi senza che sia ripreso il gioco, il Giudice in sede di omologa prenderà in considerazione soltanto la sanzione maggiore.
- nel caso di un tesserato che svolga con la stessa squadra di campionato nazionale le funzioni di atleta e di allenatore, le sanzioni disciplinari verranno applicate indipendentemente dalla funzione svolta;

pertanto nel caso di una squalifica, questa comporterà l'inibizione a svolgere sia la funzione di atleta che quella di allenatore per quella squadra e per quel campionato.

- si ricorda l'andamento previsto dalla tabella delle penalità relativamente all'automaticità ed alle eventuali giornate di squalifica che saranno comminate dal Giudice Sportivo: se un atleta o un allenatore si trova alla 9^a penalità ed in una gara gli vengono inflitte 3 penalità, raggiungendo così la quota totale di 12 penalità, al tesserato saranno comminate 2 giornate di squalifica e cioè quelle relative alla 10^a e 12^a penalità.
- Si precisa che atleti ed allenatori che cambiano società durante la stagione mantengono gli eventuali provvedimenti sanzionati in gare disputate con la prima società di appartenenza.

Provvedimenti di squalifica

Le squalifiche comminate devono essere scontate nello stesso campionato per cui è stata sanzionata; ovviamente fra gare di diversi campionati non c'è sommatoria di richiami, ammonizioni o diffide.

Se a fine stagione restano pendenti delle giornate di squalifica, si segue questa procedura:

- se l'atleta e/o l'allenatore nella stagione successiva resta tesserato con la stessa società, dovrà scontare la squalifica nello stesso Campionato della stagione precedente (o in quello superiore in caso di promozione o acquisizione del titolo e in quello inferiore in caso di retrocessione o acquisizione del titolo);
- se l'atleta e/o l'allenatore nella stagione successiva si trasferisce ad altra società, dovrà scontare la squalifica nel massimo campionato che disputa la sua nuova società.
- Nel caso a fine stagione restano pendenti delle giornate di squalifica per le Coppe Italia o Regionali, e il tesserato nella stagione successiva risulta tesserato per una società che non disputa alcuna Coppa, questi dovrà scontare dette giornate all'inizio del massimo campionato cui partecipa.

Squalifica di un allenatore

La sanzione disciplinare della squalifica può essere inflitta anche agli allenatori (art. 96 del Regolamento Giurisdizionale). Pertanto l'allenatore squalificato dovrà scontare le squalifiche nel solo campionato in cui è stato sanzionato e per il numero di giornate previste dal provvedimento.

Ovviamente l'allenatore, nelle gare dove deve scontare le squalifiche, non può svolgere alcun'altra funzione (atleta, segnapunti associato, segnapunti al tabellone, ecc.).

Si precisa che se un allenatore squalificato svolge ugualmente le sue funzioni, incorrerà nel raddoppio della squalifica, la gara sarà omologata con il risultato conseguito sul campo e la società sarà sanzionata con una multa. A tal proposito si ricorda che, nelle gare in cui un allenatore deve scontare un turno di squalifica, egli non può né sostare né transitare nelle vicinanze del terreno di gioco; per assistere alla gara deve rimanere nello spazio riservato al pubblico. Inoltre non può impartire direttive agli atleti in campo. Ogni comportamento contrario a tali direttive, equivale all'aver svolto le funzioni di allenatore con le conseguenti sanzioni disciplinari.

Sospensione da ogni attività federale di un dirigente

In ogni caso di sospensione da ogni attività federale di un dirigente, la società di appartenenza sarà sanzionata con una multa pari ad € 30,00.



22) ESPULSIONE e/o SQUALIFICA DI UN COMPONENTE LA SQUADRA DURANTE LA GARA ISCRITTO SUL CAMP3 (ALLENATORE - ATLETA - DIRIGENTE - MEDICO - FISIOTERAPISTA) DURANTE LA GARA

Un componente la squadra durante la gara iscritto sul CAMP3 (allenatore - atleta - dirigente - medico - fisioterapista) nel caso di Espulsione per un set e/o Squalifica per il resto della gara deve abbandonare il terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e comunque non deve sostare in qualsiasi zona dell'impianto da cui possa avere contatto visivo con il campo di gioco.

Ovviamente non potrà impartire direttive agli atleti in campo.

Ogni comportamento contrario a tali direttive comporterà per il Tesserato espulso per un set l'applicazione da parte degli arbitri della successiva sanzione della squalifica; mentre per il Tesserato squalificato saranno previste pesanti sanzioni da parte del Giudice Sportivo.

Ovviamente, nel caso di espulsione o squalifica del Medico o del Fisioterapista, questi possono rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria.

Nel caso di espulsione o squalifica del tesserato che, per la gara in questione, assume la figura di "addetto al defibrillatore", quest'ultimo "dovrà" rimanere a disposizione dell'impianto, pur non dovendo sostare in zone da cui possa avere contatto visivo con il campo di gioco.

23) RICORSI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Regolamento Giurisdizionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale è ammesso reclamo alla Corte Sportiva d'Appello entro il termine perentorio di 5 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Giurisdizionale, è ammesso altresì reclamo d'urgenza nelle ipotesi previste.

Per le relative procedure e contributi di accesso agli Organi di Giustizia, si rimanda integralmente ai regolamenti federali.

24) COMUNICAZIONI CON I SODALIZI AFFILIATI

È fatto obbligo ai sodalizi di indicare, all'atto dell'iscrizione on-line delle squadre, un indirizzo di posta elettronica al quale saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti lo specifico campionato di riferimento.

Non è ammesso altro mezzo di comunicazione ufficiale; il sodalizio, pertanto, è responsabile nel verificare la funzionalità dell'account di posta elettronica e non potrà in nessun caso invocare malfunzionamenti in caso di comunicazioni non ricevute.

Tutte le comunicazioni dei sodalizi nei confronti del Comitato dovranno essere effettuate mezzo posta elettronica all'indirizzo abruzzosudest@federvolley.it. Eventuali comunicazioni effettuate in forme e modi diversi saranno considerate come inesistenti.

25) DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO

Per tutte le gare dei Campionati Territoriali, di serie e categoria, non sarà obbligatoria la presenza del Dirigente Addetto all'Arbitro. La società ospitante dovrà comunque garantire che vengano evase eventuali necessità manifestate dagli arbitri volte al regolare svolgimento della gara.

Per qualsiasi evenienza particolare che si dovesse verificare durante la partita le funzioni dell'addetto all'arbitro saranno svolte dal primo allenatore della squadra ospitante.



26) ARBITRO ASSOCIATO

Con esclusivo riferimento ai campionati U13/F e U13/M (3v3 e 6v6), la società ospitante è tenuta a mettere a disposizione un arbitro associato regolarmente tesserato per la qualifica.

L'arbitro associato, laddove dovesse riscontrare comportamenti illeciti dei tesserati o, in ogni caso a richiesta della Commissione Gare o del Giudice Sportivo, sarà tenuto a trasmettere al Comitato le opportune dichiarazioni in ordine ai fatti accaduti.

In caso di assenza dell'arbitro associato, la società ospitante sarà sanzionata con una multa pari ad ~~€ 20,00~~ € 10,00.

In casi eccezionali la Commissione Gare potrà comunicare alla società ospitante di mettere a disposizione un arbitro associato esclusivamente per le gare di ~~Terza Divisione Under 14, Terza Divisione Under 16 e Terza Divisione Under 14~~, Under 15, ~~Under 17 e Under 19~~; in tali casi, laddove la comunicazione dovesse essere effettuata entro i 2 giorni precedenti la gara ~~(o entro 24 ore dallo spostamento gara accordato società)~~, la società ospitante sarà tenuta ad ottemperare, pena le sanzioni di cui sopra.

27) SEGNAPUNTI ASSOCIATO

La società ospitante è obbligata a mettere a disposizione un segnapunti associato in ogni gara ufficiale; il segnapunti associato deve essere regolarmente tesserato per tale qualifica con la FIPAV.

Ogni società, se non può disporre dei propri segnapunti, può utilizzare anche segnapunti associati di altri sodalizi.

In caso di assenza del segnapunti in una gara ufficiale, la società ospitante sarà sanzionata come segue:

- Campionati di categoria: ~~€ 40,00~~ € 20,00;
- Campionati di serie: ~~€ 80,00~~ € 40,00.

28) REFERTO ELETTRONICO

~~Dalla Stagione Agonistica 2020-2021, in tutte le gare dei campionati di Prima Divisione Maschile, Prima Divisione, Seconda Divisione, Under 19 e Under 17 Femminile sarà obbligatorio l'uso del referto elettronico. In caso di assenza del referto elettronico, la società ospitante sarà sanzionata con i seguenti provvedimenti:~~

- ~~○ 1^a infrazione: ammonizione;~~
- ~~○ 2^a infrazione: diffida;~~
- ~~○ 3^a infrazione e seguenti: multa € 10,00.~~

~~In tutti gli altri campionati di serie e di categoria l'uso del referto elettronico sarà facoltativo.~~

L'uso del referto elettronico è FACOLTATIVO, ma RACCOMANDATO, in tutti i campionati territoriali.

29) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SOCIETÀ ALLE GARE

Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3)

Le società dovranno presentare l'elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto (atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto all'arbitro) completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto, che deve essere OBBLIGATORIAMENTE redatto direttamente dal Tesseramento on-line – Sezione "Elenco Atleti Partecipanti" senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati.

Le società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line oppure lo presenteranno con dei tesserati aggiunti a mano, incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo per ogni gara in difetto.



Nel caso in cui siano stati aggiunti tesserati a mano dovranno essere presentati agli arbitri i moduli che attestano l'avvenuto tesseramento:

- ATL2 per gli atleti;
- DIR1 per i dirigenti;
- TEC1 per gli allenatori;
- SEG1 per i segnapunti.

In assenza di tale documentazione i tesserati non potranno essere ammessi alla gara.

A tal proposito si ricorda che nel compilare il CAMP3 il sistema non farà inserire eventuali atleti/e con il Certificato medico scaduto in quanto non possono prendere parte alla gara e quindi questi atleti/e non possono essere aggiunti a mano sul CAMP3; gli arbitri, nel controllare gli eventuali atleti/e aggiunti a mano, pur trovando questi atleti/e sul modulo ATL2 dovranno ben controllare nell'ultima colonna e se il Certificato Medico risulta scaduto non potranno essere ammessi a partecipare alla gara.

È obbligatorio inserire la Serie del Campionato (esempio A1/M – B/M – B1/F – C/F – 1D/M – 17/M – 16/F – ecc.) relativa alla gara per cui viene stilato il CAMP 3 e pertanto il sistema non permetterà di stilare il CAMP 3 se non verrà inserita la Serie.

Si ricorda che nel CAMP 3 possono essere inseriti anche più dei 12/13/14 atleti/e partecipanti alla gara depennando successivamente quelli che non saranno presenti alla gara, ovviamente prima della consegna del CAMP 3 all'arbitro.

In questo modo si eviterà di aggiungere a mano altri tesserati e si eviterà di incorrere nell'applicazione della sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo.

In caso di inottemperanza, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- Camp 3 non redatto on-line:
 - 1^a infrazione: richiamo;
 - 2^a infrazione: multa di € 10,00;
 - 3^a infrazione: multa di € 20,00;
 - per le infrazioni successive la multa sarà maggiorata di € 10,00.
- Camp 3 con nominativi aggiunti manualmente:
 - 1^a infrazione: richiamo;
 - 2^a infrazione: richiamo;
 - 3^a infrazione: multa di € 10,00;
 - 4^a infrazione: multa di € 20,00;
 - per le infrazioni successive la multa sarà maggiorata di € 10,00.

Si rammenta che la società ospitante dovrà fornire altresì il modello CAMPRISOC (Vedi normativa sul Primo Soccorso) **nonché tutta la documentazione prevista dal PROTOCOLLO COVID al tempo vigente.**

La documentazione da presentare ai direttori di gara prima dell'incontro dovrà essere tutta in forma cartacea, anche in presenza del referto elettronico.

30) RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE GARE

Per quanto riguarda il riconoscimento, si precisa che:

1. I documenti di identità in originale possono essere anche con validità scaduta, purché muniti di una foto recente, tale comunque da permettere chiaramente il riconoscimento della persona. Per persone di nazionalità estera devono essere accettati i documenti di identità con scrittura straniera con carattere di tipo latino.

2. Sono validi anche le copie dei documenti di identità conformi all'originale vidimati da enti pubblici (questura, comune, ecc.) e che non dovranno essere ritirate dagli arbitri.

3. In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l'identità può essere accertata con una autocertificazione in carta semplice, sulla quale dovrà essere apposta una fotografia dell'atleta e dovranno essere specificati nome, cognome, data e luogo di nascita. L'atleta o il genitore per gli atleti minorenni, dovrà firmare la fotografia ed attestare la rispondenza della foto stessa con l'intestatario del certificato. In alternativa l'autocertificazione potrà essere dichiarata in calce ad una fotocopia di un documento di identità rilasciato dalle autorità competenti.

L'autocertificazione viene ritirata dall'arbitro e inviata unitamente agli atti della gara, al Giudice Sportivo Nazionale.

4. È permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo caso l'arbitro riporterà una propria dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo elenco ufficiale della squadra.

5. Dalla S.A. 2018/2019 il C.R. FIPAV Abruzzo ed i CC.TT. Abruzzo "Nord-Ovest" e "Sud-Est" autenticeranno, ai soli fini della partecipazione ai campionati interregionali e territoriali di serie e di categoria, le fotocopie dei documenti di riconoscimento previa esibizione degli originali. Si sottolinea che tale documentazione NON è valida per i campionati nazionali di serie o categoria o per campionati di altre regioni.

Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per altri partecipanti alle gare (allenatori, dirigenti, ecc.).

In caso di frode accertata il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli organi giurisdizionali federali.

31) PALLONI DI GIOCO

Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie B-B1-B2-C-D-1[^]-2[^]-3[^] divisione comprese le gare di Coppa Italia di serie B-B1 e B2 e delle Coppe Regionali e nei campionati di categoria U13 6vs6, U14, U15, U17, U19, delle stagioni sportive 2019-2020 e 2020-2021 si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB nella sezione "FIVB Homologated Equipment List" - edition 15 October 2018.

Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei palloni da poter utilizzare:





Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli su indicati, la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole.

Per il solo Campionato Under 13 Maschile 3vs3 devono essere utilizzati i palloni MOLTEN V5M2501-L (230-250 gr), MIKASA MVA123SL (200-220 gr) e il MIKASA MVA123LS3 (230-250 gr). È comunque consentito l'uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei campionati under 13 (versione SCHOOL).

32) OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA SERIE C - D - 1^ E 2^ DIVISIONE

La Consulta Regionale ha deliberato sull'obbligatorietà di partecipazione delle società di Serie Regionale e Territoriale ai campionati di categoria. La mancata partecipazione ad almeno un campionato giovanile del settore del campionato di serie a cui partecipa (ovvero Maschile o Femminile) comporterà le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per le società di serie C Femminile, la multa di € 600,00;
- per le società di serie C Maschile, la multa di € 400,00;
- ~~per le società di serie D Femminile, la multa di € 400,00;~~
- ~~per le società di serie D Maschile, la multa di € 200,00;~~
- ~~per le società dei campionati di Prima Divisione Femminile, la multa di € 200,00.~~

Le multe saranno versate al proprio Comitato Territoriale di appartenenza.

Per le società che disputano più campionati di diverse serie nell'ambito di uno stesso settore, l'obbligatorietà di partecipazione ai campionati di categoria viene assolta in base a quanto previsto per il campionato maggiore a cui partecipano.

Il Consiglio Federale, rivelata la peculiarità e specificità dell'attività svolta, ha deliberato di esonerare dall'obbligo di partecipazione a detti campionati, i CUS e i Gruppi Sportivi di Università private e delle Forze Armate affiliate alla FIPAV.

Per le società di nuova affiliazione che partecipano all'ultimo campionato di divisione territoriale, l'eventuale obbligo di partecipazione ai campionati di categoria decorre dalla stagione agonistica successiva.

~~Non sono previsti obblighi con riferimento al campionato di Terza Divisione Under 18 e/o Under 16.~~

~~N.B. I campionati Under 14 M/F e Under 12M/F non assolvono all'obbligo.~~

N.B. La Coppa Under 12 non assolve all'obbligo.

33) PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI

Un giocatore che è entrato in campo in una gara di un campionato di serie superiore non può più giocare in uno di serie inferiore nella stessa stagione sportiva, fatta eccezione per la partecipazione alla Coppa Italia di Serie A e B che non sono considerati, a questo fine, campionati (ovviamente per la stessa società) e fatto salvo quanto previsto per le serie A e B in riferimento ai trasferimenti di atleti già scesi in campo.

Tale limitazione non è prevista per gli atleti maschi:

- nati negli anni 1999 e successivi per le società di serie A maschili che possono essere utilizzati in un campionato superiore di serie A1 o A2 o A3 senza limitazioni di numero di presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie A3 o B oppure possono essere utilizzati in un campionato superiore di serie A1 o A2 o A3 fino a 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie regionale o territoriale (dopo la 11^a presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie regionale o territoriale);
- nati negli anni 2000 e successivi per le società di serie B maschili che possono essere utilizzati in un campionato superiore di serie B fino al raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie inferiore (dopo la 11^a presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore);
- nati negli anni 2000 e successivi per le società di serie C e D maschili che possono essere utilizzati in un campionato superiore di serie C o D fino al raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie D o di Prima Divisione (dopo la 11^a presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore)*;

e per le atlete femmine:

- nate negli anni 2002 e successivi per le società di serie A1 e A2 femminili che possono essere utilizzate in un campionato superiore di serie A1 o A2 senza limitazioni di numero di presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie B1 o B2 oppure possono essere utilizzate in un campionato superiore di serie A1 o A2 fino a 15 presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie regionale o territoriale (dopo la 16^a presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie regionale o territoriale);
- nate negli anni 2002 e successivi per le società di serie B1 e B2 femminili che possono essere utilizzate in un campionato superiore di serie B1 o B2 fino al raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie B2 o di serie regionale o territoriale (dopo la 11^a presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore);
- nate negli anni 2002 e successivi per le società di serie C, serie D e Prima Divisione femminili che possono essere utilizzate in un campionato superiore di serie C o D o Prima Divisione fino al raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato inferiore di serie D o di Prima Divisione o di Seconda Divisione (dopo la 11^a presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore);
- nate negli anni 2007 e successivi per le società di Prima e Seconda Divisione femminili che possono essere utilizzate in un campionato superiore di Prima o Seconda Divisione fino al raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato inferiore di Terza Divisione Under 14, di Terza Divisione Under 16 o di Terza Divisione Under 14 (dopo la 11^a presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore).

Per presenze e utilizzo si intende l'essere entrato in campo nelle gare.



Le presenze nei campionati superiori possono essere anche non consecutive e anche se l'atleta debutta nella stagione in una gara del campionato di serie superiore.

Per gli ingressi in campo nelle gare dei due campionati di serie vale la temporalità e non la giornata e quindi per esempio se una atleta che gioca in B2 e D si trova ad aver fatto 10 ingressi in B2 e nello stesso fine settimana il programma delle gare prevede prima la gara di serie D e poi quella di B2, l'atleta può giocare la gara di serie D e successivamente quella di B2 (ovviamente se la programmazione delle gare è al contrario dopo essere entrato in campo in B2 non può giocare nella successiva gara di serie D).

Si precisa, inoltre, che la norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta e pertanto un atleta durante la stagione può disputare gare al massimo in due campionati di serie.

Per gli atleti trasferiti è vincolante, ai fini della partecipazione ai Campionati, la data del trasferimento stesso. Pertanto, un giocatore trasferito oltre il termine previsto per un determinato Campionato non può partecipare a quel Campionato né a quelli superiori.

Per gli/le atleti/e appartenenti al Club Italia è prevista la possibilità di rinunciare a tale progetto tecnico. L'adesione al progetto tecnico del Club Italia non comporta instaurazione del vincolo sportivo. La decisione finale è di competenza del Consiglio Federale. Qualora il Consiglio Federale accetti la rinuncia dell'atleta, lo/a stesso/a rientra nella Società di Appartenenza. Gli/le atleti/e possono scendere in campo con la Società di Appartenenza, solo nel caso in cui la rinuncia dell'atleta sia stata comunicata entro i termini previsti per la riapertura dei "Trasferimenti".

Gli/le atleti/e del Club Italia Maschile e Femminile possono partecipare alle semifinali (*) e finali regionali, alle finali interregionali e nazionali dei campionati di categoria (compresa la Finale Junior League) con le rispettive società di appartenenza.

(*) – per semifinali e finali regionali si intende la fase che si disputa al momento che le squadre qualificate sono rimaste quattro indipendentemente se si disputa ad eliminazione diretta oppure con la formula del girone all'italiana.

Nel caso di ritiro da un campionato di una squadra, le gare annullate non contano ai fini della classifica, ma agli atleti che sono scesi in campo in queste gare viene comunque conteggiata la presenza in campo.

N.B. Si rinvia integralmente alle norme previste dalla FIPAV sulla partecipazione alle Coppe Italia di Serie D e Divisione.

34) NORMATIVA SUL GIOCATORE LIBERO

È confermata l'applicazione della regola del LIBERO in tutti i campionati di qualsiasi serie e categoria, tranne nel campionato Under 13 Femminile, rispettando l'età minima o massima prevista da ciascun campionato.

In tutti i campionati di serie e categoria ove sia prevista la presenza del Libero, sarà possibile iscrivere a referto 14 atleti/e. Se una squadra avrà più di 12 atleti/e iscritti a referto, due di questi dovranno svolgere la funzione di Libero (es. consentiti: 12 atleti +2 Libero; 11 atleti +2 Libero).

Ovviamente nel caso di due Libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in campo soltanto uno/a Libero secondo la normativa attuale; la differenza sta nel fatto che il Libero che può entrare in campo può essere uno dei due iscritti a referto secondo le scelte tecniche dell'allenatore.



A ulteriore precisazione della normativa del Libero, si comunica che nelle Finali Regionali il Libero e l'eventuale 2° Libero possono essere nominati gara per gara e quindi non è obbligatorio che le due figure tecniche siano rivestite sempre dallo/a stesso/a atleta per tutta la durata della manifestazione.

35) REGOLAMENTAZIONE PER LE PROMOZIONI IN SERIE D 2021-2022

Il Consiglio Regionale FIPAV Abruzzo ha deliberato, sentito anche il C.R. FIPAV Molise, che le promozioni dai Campionati di 1ª divisione TERRITORIALI e INTERTERRITORIALI 2020-2021, organizzati nelle regioni Abruzzo e Molise, in Serie "D" 2021-2022 saranno le seguenti:

Settore maschile, n. 2 squadre.

Settore femminile, n. 4 squadre:

- la 1ª classificata del C.T. Abruzzo Nord Ovest;
- la 1ª e la 2ª classificata del CT Abruzzo Sud Est;
- la 1ª classificata della "Fase Interregionale per la Promozione in Serie D Femminile 2021-2022" cui partecipano le squadre 1ª classificata del Campionato Regionale Molise, la 2ª classificata del C.T. Abruzzo Nord Ovest e la 3ª classificata del CT Abruzzo Sud Est.

Le promozioni sono state definite prendendo in esame le società iscritte nelle ultime tre stagioni agonistiche nei campionati di 1ª, 2ª e 3ª divisione, maschile e femminile, di ciascun Comitato Territoriale.

35-bis) REGOLAMENTAZIONE DELLA GRADUATORIA REINTEGRI IN SERIE D 2021-2022

Il Consiglio Regionale FIPAV Abruzzo ha deliberato, sentito anche il C.R. FIPAV Molise, che le promozioni dai Campionati di 1ª divisione TERRITORIALI e INTERTERRITORIALI 2020-2021, organizzati nelle regioni Abruzzo e Molise, in Serie "D" 2021-2022 saranno le seguenti:

Settore maschile, n. 2 squadre.

Settore femminile, n. 4 squadre:

- la 1ª classificata del C.T. Abruzzo Nord Ovest;
- la 1ª e la 2ª classificata del CT Abruzzo Sud Est;
- la 1ª classificata della "Fase Interregionale per la Promozione in Serie D Femminile 2021-2022" cui partecipano le squadre 1ª classificata del Campionato Regionale Molise, la 2ª classificata del C.T. Abruzzo Nord Ovest e la 3ª classificata del CT Abruzzo Sud Est.

Le promozioni sono state definite prendendo in esame le società iscritte nelle ultime tre stagioni agonistiche nei campionati di 1ª, 2ª e 3ª divisione, maschile e femminile, di ciascun Comitato Territoriale.

Si fa espresso rinvio a quanto deliberato dalla Consulta Regionale in merito e indicato nelle normative della Serie D.

36) CESSIONE DEL DIRITTO SPORTIVO DI 1ª DIVISIONE FEMMINILE

Il Consiglio Regionale FIPAV Abruzzo ha deliberato che l'importo della tassa per la cessione del diritto sportivo del Campionato di 1ª Divisione Femminile è pari ad € 150,00, da versarsi al Comitato Territoriale Fipav Abruzzo Sud-Est.



Il termine per la cessione dei diritti è fissato inderogabilmente al 12 ottobre 2020; dal 13 ottobre 2020 si procederà all'eventuale integrazione degli organici.

Sono stati eliminati tutti i requisiti precedentemente previsti per le società che intendano acquisire il titolo di Prima Divisione Femminile.

Modalità operative

SOCIETÀ CHE CEDE:

- 1) deve provvedere al rinnovo dell'affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale;
- 2) dopo aver effettuato l'affiliazione è necessario accedere al link "Diritto Sportivo", click su "Cessione Diritto Sportivo" e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone. Al termine apporre la propria firma digitale;

SOCIETÀ CHE ACQUISISCE:

- 1) deve provvedere al rinnovo dell'affiliazione tramite il dispositivo di firma;
- 2) dopo aver effettuato l'affiliazione è necessario accedere al link "Diritto Sportivo", click su "Accettazione Diritto Sportivo" e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone. Al termine apporre la propria firma digitale.
- 3) a questo punto la società che acquisisce il diritto sportivo deve procedere al pagamento di € 150,00 da versare al Comitato Territoriale. Le modalità di pagamento previste sono con bonifico o bollettino postale

LA SOCIETÀ CHE CEDE:

- 1) dovrà provvedere, sempre entro il termine del 12 ottobre 2020, ad inviare al Comitato Territoriale competente l'originale della delibera del Consiglio Direttivo di consenso alla cessione del diritto.

LA SOCIETÀ CHE ACQUISISCE:

- 1) dovrà provvedere, sempre entro il termine del 12 ottobre 2020, ad inviare al Comitato Territoriale competente la delibera del Consiglio Direttivo di consenso all'acquisizione del diritto.
- 2) I Comitati Territoriali, sempre entro il termine del 12 ottobre 2020, attraverso il proprio Tesseramento on line accedono nell'apposita sezione "Autorizzazione Cessione Titolo Sportivo" e rilasciano il proprio consenso.

NOTA BENE

- una società che viene reintegrata o integrata, non può cedere successivamente il diritto del campionato per il quale è stata reintegrata o integrata;
- l'eventuale decadenza dal diritto di un campionato per effetto dell'acquisizione di altro diritto, purché consecutivo, non costituisce rinuncia (quindi non viene irrogata alcuna multa e si determina il trasferimento delle somme pagate in capo al nuovo diritto acquisito);
- le società che acquisiscono un titolo (esclusi quelli di Superlega Maschile e A2 Maschile) non assumono anche l'eventuale diritto di ripescaggio della società cedente. Tale assunzione si determina nel solo caso in cui l'acquisizione avvenga fra due società della stessa provincia.
- si precisa che una società che cede un titolo sportivo non può essere ammessa ad altro Campionato (a differenza di quelle rinunciarie) ma conserva esclusivamente il diritto a partecipare agli altri Campionati ai quali aveva diritto prima della cessione del titolo.

37) MANCATA ISCRIZIONE AD UN CAMPIONATO DI SERIE NAZIONALE O REGIONALE

In deroga a quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento Gare per i Campionati Regionali e Territoriali, le società rinunciarie potranno fare richiesta di partecipazione al campionato immediatamente inferiore previa disponibilità di organico.

Le società che entro il termine di iscrizione rinunciano a disputare il campionato di cui hanno diritto, potranno, su loro richiesta, essere ammesse:

- SERIE B maschile e B2 femminile: al campionato di serie “C” o successivi, purché ci sia carenza di organico (competenza CR o CT) (*).
- SERIE B2 femminile: al campionato di serie C o successivi, purché ci sia carenza di organico (competenza CR o CT) (*).
- SERIE C: al campionato di serie D o successivi, purché ci sia carenza di organico (competenza CR o CT) (*).
- SERIE D: al campionato di 1^a divisione o successivi, purché ci sia carenza di organico (competenza CT) (*).

(*) - le società che richiedono l'immissione nei campionati di Serie C, D e 1^a Divisione hanno la precedenza rispetto alle società che hanno diritto di ripescaggio nel campionato richiesto.

38) TESSERAMENTO DEGLI ALLENATORI DA PARTE DELLE SOCIETÀ

Per svolgere attività con le società, gli allenatori, oltre al tesseramento individuale, devono essere tesserati direttamente dalle società. Le società potranno effettuare la procedura per il tesseramento societario esclusivamente “On line”.

Ne deriva che se una società partecipa alla gara di campionato iscrivendo a referto uno o due allenatori non inseriti nel modello “CAMP 3”, questi sono vincolati d'ufficio alla società.

L'arbitro segnalerà tale mancanza sul rapporto di gara e la società incorrerà in una sanzione amministrativa pari al doppio della tassa di vincolo per ogni allenatore, e dovrà effettuare la procedura di tesseramento societario on line entro la gara successiva.

<p>ALLIEVO ALLENATORE – 1° LIVELLO GIOVANILE</p>	<p>ABILITAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PRIMO ALLENATORE: 2° - 3° Divisione; Tutti i Campionati di categoria; - SECONDO ALLENATORE: 1° - 2° - 3° Divisione – Serie D; Tutti i Campionati di categoria.
<p>PRIMO GRADO – 2° LIVELLO GIOVANILE</p>	<p>ABILITAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PRIMO ALLENATORE: 1° - 2° - 3° Divisione; Tutti i Campionati di categoria; - SECONDO ALLENATORE: 1° - 2° - 3° Divisione – Serie D, C, B2F; Tutti i campionati di categoria.
<p>SECONDO GRADO – 3° LIVELLO GIOVANILE</p>	<p>ABILITAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PRIMO ALLENATORE: 1° - 2° - 3° Divisione, Serie D, C, B2F; Tutti i campionati di categoria; - SECONDO ALLENATORE: 1° - 2° - 3° Divisione; Serie D, C, B2F, B1F, BM, A3M, A2F, A2M, A1F, SUPERLEGA M; Tutti i campionati di categoria.



TERZO GRADO	ABILITAZIONE: <ul style="list-style-type: none">- PRIMO ALLENATORE: 1° - 2° - 3° Divisione, Serie D, C, B, B2F, B1F, A3, A2M, A2F, A1F; Superlega M; Tutti i campionati di categoria;- SECONDO ALLENATORE: 1° - 2° - 3° Divisione, Serie D, C, B, B2F, B1F, A3, A2M, A2F, A1F, Superlega M; Tutti i campionati di categoria.
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per la Coppa Italia di Divisione si rinvia a quanto previsto dalla FIPAV.

39) OBBLIGATORIETÀ DELLA PRESENZA DEGLI ALLENATORI IN PANCHINA

In tutti i campionati del settore agonistico è obbligatoria la presenza in panchina di un allenatore regolarmente vincolato con la società.

In caso di inottemperanza, la società sarà così sanzionata:

- 1^ infrazione: richiamo;
- 2^ infrazione: ammonizione;
- 3^ infrazione: diffida;
- 4^ infrazione e successive: multa € 60,00.

40) CASI E MODALITÀ DI RILASCIO DI DEROGHE AGLI ALLENATORI

La richiesta di autorizzazione a svolgere le funzioni di primo allenatore in deroga alle limitazioni previste dalla tabella sopra riportata, dovrà essere trasmessa, corredata della necessaria documentazione, al Comitato Territoriale Abruzzo Sud-Est a cura del Presidente del sodalizio richiedente.

Le autorizzazioni saranno rilasciate dal Presidente del C.T. Abruzzo Sud-Est tassativamente nei seguenti casi.

1) Società neo-promossa nel campionato superiore.

L'autorizzazione sarà rilasciata alle società neo-promosse nel campionato superiore alle seguenti condizioni che devono tutte concorrere:

- sia necessario un grado superiore per il campionato superiore;
- la società mantenga lo stesso allenatore della s.a. precedente;
- l'allenatore non abbia beneficiato in passato di altre deroghe;
- l'allenatore si impegni ad iscriversi al primo corso allenatori utile per l'acquisizione del grado superiore.

L'autorizzazione concessa sarà revocata nei seguenti casi:

- la società cambi allenatore;
- l'allenatore non perfezioni l'iscrizione al primo corso allenatori utile per l'acquisizione del grado superiore.

2) Società di prima affiliazione.

- l'allenatore si impegni ad iscriversi al primo corso allenatori utile per l'acquisizione del grado superiore;
- l'allenatore non abbia beneficiato in passato di altre deroghe;

L'autorizzazione concessa sarà revocata nei seguenti casi:

- la società cambi allenatore;
- l'allenatore non perfezioni l'iscrizione al primo corso allenatori utile per l'acquisizione del grado superiore.



3) Iscrizione del tecnico al corso allenatori per l'acquisizione del grado superiore.

L'autorizzazione sarà rilasciata alla società alle seguenti condizioni che devono tutte concorrere:

- sia stato indetto il corso allenatori per l'acquisizione del grado superiore;
- il tecnico abbia perfezionato l'iscrizione e il pagamento del contributo;
- il tecnico non abbia beneficiato in passato di altre deroghe;

L'autorizzazione concessa sarà revocata nei seguenti casi:

- il Direttore didattico del corso comunichi il superamento del monte ore massimo di assenze al corso da parte del tecnico interessato;
- il tecnico venga giudicato "non idoneo" all'esame finale del corso;

In nessun caso saranno rilasciate autorizzazioni a svolgere le funzioni di "allievo allenatore" (le deroghe valgono solo per il grado superiore).

In nessun caso possono essere concesse autorizzazioni ad un sodalizio per due stagioni agonistiche consecutive.

41) TESSERAMENTO ALLENATRICI NEO-MAMME

È data la facoltà alle allenatrici in stato interessante di richiedere per quella Stagione Sportiva di essere poste Fuori Quadro Temporaneo per Incompatibilità (con l'esonero dal pagamento e dalla partecipazione ai corsi di aggiornamento), facendone richiesta al Comitato Regionale FIPAV di appartenenza che a sua volta provvederà ad inoltrare tale richiesta al Settore Tecnico per gli adempimenti del caso.

All'inizio della Stagione Successiva, il tecnico dovrà richiedere, direttamente al Settore Tecnico FIPAV (settoretecnico@federvolley.it) il ripristino della propria posizione per riprendere la propria attività e procedere con il rinnovo del tesseramento e la partecipazione ai corsi di aggiornamento. Laddove tale richiesta non venisse effettuata, per le stagioni successive sarà applicata la regolamentazione relativa al Fuori Quadro Temporaneo per mancato pagamento e/o aggiornamento.

42) UTILIZZO DI MASS MEDIA E SOCIAL NETWORK DA PARTE DEGLI AFFILIATI E DEI TESSERATI

Si rammenta che è fatto assoluto divieto a tutti i tesserati e gli affiliati di pubblicare espressioni e frasi che siano lesive dell'immagine e del decoro della Federazione Italiana Pallavolo, dei suoi Organi Periferici e di tutti i tesserati.

Il Comitato Territoriale provvederà a segnalare ai competenti organi di giustizia federale eventuali violazioni commesse in danno del Comitato Territoriale, delle sue Commissioni e del Settore Arbitrale.

Ciascun sodalizio o tesserato che dovesse riscontrare una presunta violazione in suo danno di tali divieti, potrà autonomamente procedere alla relativa segnalazione.

43) UTILIZZO DEI MARCHI "SCUOLA REGIONALE DI PALLAVOLO" E "SCUOLA FEDERALE DI PALLAVOLO"

L'utilizzo dei marchi "Scuola regionale di pallavolo" e "Scuola federale di pallavolo" è riservato esclusivamente ai sodalizi che abbiano acquisito il relativo titolo dalla Federazione Italiana Pallavolo.

Ogni utilizzo improprio sarà segnalato agli organismi competenti.

44) UTILIZZO DEL LOGO DELLA FIPAV E DEL C.T. FIPAV ABRUZZO SUD-EST

Tutti i sodalizi hanno facoltà di utilizzare il logo della Fipav e del C.T. Fipav Abruzzo Sud-Est nell'ambito delle proprie attività istituzionali e pubblicitarie.



È fatto divieto di utilizzare il logo della Fipav e del C.T. Fipav Abruzzo Sud-Est in occasione di manifestazioni non autorizzate.

Ogni utilizzo improprio sarà segnalato agli organismi competenti.

45) DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non diversamente disciplinato dalle presenti Norme Generali, si applica quanto contenuto nelle Circolari di Indizioni dei campionati, nella Guida Pratica 2020-2021 e nei Regolamenti Giurisdizionale, Affiliazione, Tesseramento e Gare, nonché alle normative emanate dal C.R. Abruzzo, cui si fa esplicito rinvio.

**Federazione Italiana Pallavolo
C.T. Abruzzo Sud-Est**